



**Scheda tecnica su
normativo di polizza
RCT-O appaltata per
il periodo:
31.12.2007 31.12.2010**

Bari 17.01.2008



Dati identificativi del contratto

Contraente:	AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT
Effetto e scadenza:	31/12/2007 31/12/2010
Società assicuratrice:	ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.
N. Polizza	777A8054
Frazionamento:	ANNUALE
Pagamento:	PREMIO IN ACCONTO SOGGETTO A REGOLAZIONE AL TERMINE DI CIASCUNA ANNUALITA'

Descrizione del contratto

Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Bat operante nel territorio dei comuni della sesta Provincia BAT:

Responsabilità Civile Terzi

La Società, si obbliga, alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza, a tenere indenni i soggetti assicurati di quanto questi debbano pagare a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose/animali, per la responsabilità civile conseguente a richieste di risarcimento inerenti fatti, atti e/o omissioni verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia, derivante:

- a) all'Azienda, per effetto:
 - a.1) dell'esercizio di attività e competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e quindi per effetto anche:
 - a.1.1) della proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze *anche ai sensi dell'art. 840 del c.c.*;
 - a.1.2) della sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli utenti dei servizi erogati dall'Azienda, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile;
 - a.1.3) della somministrazione e/o smercio di cibi e bevande, ivi compresi, per i generi di propria produzione, i danni dovuti a vizio originario del prodotto;
 - a.1.4) dell'uso e/o detenzione di fonti radioattive, unicamente per scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici;
 - a.2) degli obblighi di cui all'art. 2049 del codice civile; anche per i danni arrecati, anche alle persone trasportate, da veicoli a motore non di proprietà o in uso alla stessa Azienda, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti (a ciò autorizzati), unicamente durante lo svolgimento di missioni o incarichi di servizio;
- b) a persone in rapporto di impiego e/o di servizio con l'Azienda, compresi i soggetti cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 626/1994, al D.Lgs n. 494/1996, all'art. 7 della L. 109/94 e s.m.i e all'art. 7 del DPR 554/99 e s.m.i, ed in ogni caso nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 18, per i danni da queste involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività prestate in nome e per conto dell'Azienda.

L'assicurazione si intende estesa, a titolo indicativo e non limitativo:

- ❑ alla responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione alla inosservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo. Si intendono esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;

- ❑ alla attività intramuraria (intra moenia) ovunque svolta, purché debitamente autorizzata da parte dell'Azienda contraente;
- ❑ ai danni per morte e lesioni personali conseguenti ad interventi estetici e/o fisionomici purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- ❑ ai rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne con vendita al pubblico. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività svolta. Per prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto;
- ❑ alla responsabilità civile derivanti all'assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione o all'utilizzazione del sangue o dei suoi derivati di pronto impiego (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati) e da manipolazione di prodotti od organi umani e loro derivati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, plasma, plasmaproteine, immunoglobine, cellule e tessuti. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto.

Responsabilità Civile Dipendenti

La Società si impegna a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili sia direttamente che ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per infortuni sul lavoro sofferti dai propri dipendenti che si manifestino per la prima volta nel periodo di durata del contratto, e siano conseguenza di fatti colposi, in riferimento:

- 1.1) ad eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché per gli effetti del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e/o dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222;
- 1.2) all'erogazione di somme che l'Azienda sia condannata a pagare in sede di giudizio all'infortunato non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto;
- 1.3) all'erogazione all'infortunato o agli aventi diritto di somme che l'Azienda sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni per importi eccedenti quanto disciplinato dal DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e smi e/o dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, o non rientranti nella disciplina di cui ai medesimi decreti.

Si intendono equiparati ai dipendenti e quindi compresi in garanzia anche:

- a) tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga, nell'esercizio delle proprie attività, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, compreso le persone temporaneamente distaccate presso altre aziende (anche per attività diverse da quelle indicate in polizza), nonché le persone il cui obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL non ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato;
- b) i medici a rapporto convenzionale, compreso il personale di ASL/AO convenzionate con l'Azienda contraente;
- c) medici della continuità assistenziale ed i soggetti operanti presso altri enti/strutture sulla base di specifiche convenzioni;
- d) i soggetti che esercitino attività intra-moenia;
- e) gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi iscritti alle Scuole per Professioni Sanitarie, OTA ed altri corsi attinenti la materia, il tutto quando operano sotto la diretta responsabilità dell'Azienda assicurata.



Responsabilità Civile Personale

Per le richieste di risarcimento conseguenti alle attività svolte per conto della Azienda:

- a) la copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti a rapporto convenzionale con l'Azienda stessa ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/1978, per i quali gli AA. CC. NN. prevedono la copertura assicurativa per i corrispondenti rapporti di impiego/servizio;
- b) la copertura assicurativa è inoltre estesa alla responsabilità civile personale:
 - b.1) dei dipendenti appartenenti all'area "dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa", e dell'Area "dirigenza medica e veterinaria", anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate;
 - b.2) dei dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale categoria D;
 - b.3) di altri soggetti che a qualunque altro titolo (es. volontari ed Associazioni di volontariato, L.S.U., tirocinanti, studenti, medici liberi professionisti, ecc.) svolgano attività in favore dell'Azienda;
 - b.4) dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente dell'Azienda, stabilmente costituito presso la Direzione Sanitaria Aziendale, per le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto dello stesso Comitato.
- c) Relativamente alle estensioni di cui alle lettere a) e b), si conviene che:
 - c.1) l'Azienda non è considerata terza, mentre sono terzi tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) così come gli stessi tra loro;
 - c.2) la copertura assicurativa è prestata per il valore massimale previsti in polizza; relativamente ai soggetti di cui alla lettera a) del presente articolo, per i quali gli AA. CC. NN. prevedono la misura del massimale, la copertura assicurativa è prestata per tali massimali.
 - c.3) In caso di sinistro, gli Assicuratori, mallevando l'Azienda di quanto debba pagare a terzi, sono surrogati, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno solo per il fatto commesso con dolo o colpa grave.
- d) Gli assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e sempreché il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:
 - d.1) I componenti del Comitato Etico, per le attività svolte in questa loro qualità;
 - d.2) Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
 - d.3) Altre categorie di personale non dipendente dal Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l'obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente;
 - d.4) Soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
 - d.5) Persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
 - d.6) Minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la Sorveglianza dell'Assicurato;



- d.7) I dipendenti di cui alle precedente lettera b)1, appartenenti all'area della "dirigenza medica e veterinaria" e della "dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa", nonché quelli di cui alla lettera b)2 quali dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale categoria D, entrambi anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate, applicando una trattenuta procapite mensile, entro i limiti sanciti dai CC.NN.LL.; La presente estensione è operante nei limiti ed in base alle norme contrattuali previste dalla polizza di cui forma parte integrante.

Si conviene tra le parti che la presente estensione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Entro 90 giorni dall'inizio di validità del presente contratto la contraente fornirà alla società l'elenco nominativo dei soggetti da assicurare, e provvederà al pagamento del premio dovuto per conto dei singoli assicurati entro 30 giorni dal ricevimento del documento di conteggio del premio stesso da parte della Società.

Per quanto riguarda tutte le eventuali nuove assunzioni dei dipendenti appartenenti a questa categoria avvenute in corso di contratto, si conviene che, la copertura avrà decorrenza dalla data di assunzione.

Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice per richiedere il versamento dei premi relativi alle nuove inclusioni avvenute in corso d'anno che verranno calcolate conteggiando pro-rata temporis il premio finito annuo per ogni assicurato.

I nominativi degli assicurati aderenti alla presente estensione di garanzia che cesseranno il rapporto di lavoro con il Contraente in corso di polizza verranno di volta in volta comunicati dalla contraente stessa alla Società ai fini dell'esclusione del conteggio del premio per l'annualità assicurativa successiva.

Massimali di polizza

Garanzia	Valore
Massima esposizione per annualità assicurativa	Euro 30.000.000,00
Responsabilita' Civile Terzi	
per sinistro e/o serie di sinistri derivanti da unica causa	Euro 5.000.000,00
per persona	Euro 5.000.000,00
per danni a cose/animali	Euro 5.000.000,00
Responsabilita' Civile Dipendenti	
per sinistro	Euro 5.000.000,00
per persona	Euro 2.500.000,00
Responsabilita' Civile Personale	
per sinistro e/o serie di sinistri derivanti da unica causa	Euro 5.000.000,00
per persona	Euro 5.000.000,00



Condizioni

La polizza opera per richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché siano conseguenza di eventi accaduti in epoca successiva al 31.12.2005.

Esclusioni

La Società non risarcisce i danni:

Relativamente alla responsabilità civile verso terzi e Responsabilità Civile Personale:

- a) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs, n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti o causati da inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo o ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;
- d) a cose che gli assicurati detengano o posseggano a qualsiasi titolo;
- e) da furto, ad eccezione dei casi in cui l'assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 del codice civile;

relativamente alla responsabilità civile verso terzi , responsabilità civile verso prestatori di lavoro e Responsabilità civile personale:

- f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- g) derivanti da silicosi limitatamente alla copertura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- h) derivanti o causati da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile agli scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici di cui al precedente art. 2.
- i) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- j) da detenzione od impiego di esplosivi;
- k) da attività di sperimentazione e controllo sulla stessa da parte di Comitati Etici